



# COMUNE DI BRENZONE

## PROVINCIA DI VERONA

### **REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2012)

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole secondarie di 1° e 2° grado.
2. L'azione del Comune di Brenzone nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico è volta a garantire in primis la sicurezza e la qualità del servizio.
3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.

#### **Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio e criteri di accesso**

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale da parte della competente autorità scolastica.
2. L'organizzazione del servizio si basa principalmente sul piano dei trasporti scolastici, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale predispone prima di ogni anno, in collaborazione con la ditta appaltatrice.
3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere il costo del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti, l'adeguata copertura del territorio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee, eliminare e istituire nuove fermate in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
4. Alla ditta spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
5. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa stipula oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.
6. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi deve essere autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale.



# COMUNE DI BRENZONE

## PROVINCIA DI VERONA

### Art. 3 – Utenti del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole secondarie di 1° e 2° grado che risiedono di norma o che abitano nel Comune di Brenzone.

### Art. 4 – Modalità di iscrizione

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno/a avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal competente ufficio comunale. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.
2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato tempestivamente al richiedente.
3. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al competente ufficio comunale in forma scritta.
4. Nella domanda dovranno essere indicate:
  - a. le generalità dell'alunno;
  - b. le generalità di almeno un genitore;
  - c. se l'alunno sarà accompagnato e/o ritirato alla fermata dello scuolabus da un adulto o se invece è in grado di tornare da solo;
  - d. nominativo del/i genitore/i preposto/i, o altri adulti eventualmente delegati, all'accompagnamento ed al ritiro dell'alunno alla fermata dello scuolabus;
5. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

### Art. 5 – Accompagnamento e sicurezza

1. Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è garantito esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento anche agli alunni delle scuole primaria e secondaria.
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
  1. Assiste i bambini nella fase di salita e discesa dell'autobus;
  2. Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati (se sono stati indicati);
  3. Sorveglia i bambini durante il percorso;
  4. Trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento;



# COMUNE DI BRENZONE

## PROVINCIA DI VERONA

3. Il personale di accompagnamento è munito di tesserino di riconoscimento.
4. Il/I genitore/i e gli eventuali ulteriori adulti indicato/i sulla domanda è/sono tenuti ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio all'orario stabilito. Nel caso di assenza di adulti preposti al ritiro del bambino, il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. Tale possibilità è esclusa per i bambini delle scuole dell'infanzia.
5. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

### **Art. 6 – Comportamento degli utenti**

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus.
4. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono occupare correttamente il posto a sedere; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.
5. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
  - a. Attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti e/o assistenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
  - b. Non tenere mai comportamenti che possono compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
  - c. Non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
  - d. Non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
  - e. Non utilizzare i mezzi di trasporto senza tesserino;
  - f. Rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore ed ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
  - g. Restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;

### **Art. 7 – Sanzioni**

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 6, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
  - a. Lettera di richiamo da parte del competente ufficio comunale dopo aver ricevuto segnalazione da parte della ditta concessionaria del servizio;



# COMUNE DI BRENZONE

## PROVINCIA DI VERONA

- b. Segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
  - c. Segnalazione al Dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei bambini/ragazzi, da parte del competente ufficio comunale;
  - d. Sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo determinato nel modo seguente:
    - 1 giorno di sospensione dopo la prima lettera di richiamo;
    - 1 settimana di sospensione dopo la seconda lettera di richiamo;
    - Sospensione definitiva del servizio dopo la terza lettera di richiamo, con ritiro della tessera di abbonamento e senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1 e di coloro i quali non hanno provveduto correttamente al versamento delle quote relative al servizio.

### **Art. 8 – Responsabilità**

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

### **Art. 9 – Sanzioni**

1. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota di contribuzione;
2. Le modalità ed i termini di pagamento della medesima quota sono individuate annualmente dalla Giunta Comunale;
3. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap;
4. Nel caso di mancato pagamento, il comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il comune avvierà la procedura coattiva, restando comunque salva la possibilità per l'Ente di non accogliere la domanda di iscrizione al servizio per l'anno successivo da parte del genitore dello stesso alunno;
5. Nessun rimborso è dovuto dal comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio.
6. La ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno/a sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti per l'iscrizione del servizio è finalizzato alla prestazione del servizio di trasporto scolastico ed avviene presso il Comune di



# COMUNE DI BRENZONE

## PROVINCIA DI VERONA

Brenzone, anche con mezzi informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire il servizio di trasporto scolastico. I dati possono essere comunicati alla segreteria della scuola ed alla ditta concessionaria del servizio stesso. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla riservatezza.

### **Art. 11 - Pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile oltre che presso gli uffici comunali e le Segreterie delle Istituzioni scolastiche, anche sul sito internet del Comune. Copia dello stesso sarà messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

### **Art. 12 – Rinuncia**

1. La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al competente Ufficio Comunale prima della cessazione dell'utilizzo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della quota già versata e non usufruita.

### **Art. 13 - Reclami e segnalazioni**

1. I reclami e le segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto all'ufficio segreteria comunale che a mezzo del suo responsabile adotta le misure correttive e fornisce le spiegazioni richieste in un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento all'ufficio protocollo comunale.

### **Art. 14 – Norme finali**

1. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento;
2. L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale, a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2012/2013.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.